

Prot. n. 12 E / 45.1-4



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

Prima Sezione Civile

Volontaria Giurisdizione

Ai giudici della I sezione civile del Tribunale di Verona

Alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Verona

Al Presidente dell'Ordine Forense di Verona

Ai Sindaci del Circondario, anche per la diffusione a tutte le Strutture sanitarie Assistite, comunque denominate, pubbliche o private, nonché ai Servizi Sociali del Circondario

All'ULSS 9 Scaligera, anche per la diffusione alle ASL territoriali del Circondario

OGGETTO: adempimenti per l'esercizio e la manifestazione del consenso informato alla somministrazione dell'intera profilassi vaccinale per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2; istruzioni per la manifestazione del consenso informato da parte di persone interdette, inabilite, sottoposte alla misura dell'amministrazione di sostegno e delle persone incapaci naturali anche prive di tutore, curatore o amministratore di sostegno

Rilevato che con dichiarazione resa in data 30.01.2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha proclamato il focolaio internazionale di COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

rilevato che con Legge 30 dicembre 2020, n. 178, per garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, è stata prevista l'adozione di un piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale (art. 1 comma 457);

rilevato che con circolare del Ministero della Salute N. 42164 del 29 dicembre 2020 è stato approvato e diffuso il fac simile del modulo di consenso da firmare per la somministrazione della profilassi vaccinale contro il contagio da COVID-19;

rilevato che con Decreto Legge 05.01.2021 n. 1, per l'attuazione del piano di somministrazione del vaccino contro il contagio da COVID-19, sono previste specifiche procedure per l'espressione del consenso alla somministrazione del trattamento, per gli ospiti di residenze sanitarie assistite (o altre strutture analoghe), anche se privi di tutore, curatore o amministratore di sostegno e che non siano in condizione di poter esprimere un consenso libero e consapevole alla somministrazione del vaccino;

rilevato che con Legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, è stato disciplinato il regime giuridico per l'esercizio e la manifestazione del consenso a qualsiasi trattamento sanitario, nel rispetto della tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona, stabilendo che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge;

rilevato che ai fini della somministrazione della vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, deve quindi provvedersi in primo luogo alla acquisizione di valido consenso da parte degli interessati e che, conseguentemente, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno devono provvedere alla acquisizione del consenso informato, ogni qual volta la persona tutelata sia in condizioni di capacità di intendere e di volere a tale scopo; in caso di incapacità, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno deve intendersi autorizzato ad esprimere in forma scritta il consenso al trattamento vaccinale in rappresentanza dell'interdetto, dell'inabilitato o del beneficiario tenendo conto della sua volontà, in relazione al grado di capacità di intendere e di volere;

ritenuto dunque di precisare che il tutore, nonché il curatore e l'amministratore di sostegno, devono ritenersi autorizzati ad esprimere in forma scritta il consenso alla profilassi vaccinale contro il contagio da COVID-19 in nome e per conto, rispettivamente, dell'interdetto, dell'inabilitato e del beneficiario, previa acquisizione del consenso della persona tutelata in grado di esprimerlo, ovvero previa ricostruzione, ove possibile, delle sue volontà, sentiti il coniuge o il convivente o il parente più prossimo entro il terzo grado, ove reperibili, dandone comunicazione al Dipartimento di Prevenzione Sanitaria competente per territorio; in tal caso il consenso deve ritenersi immediatamente esecutivo, salvo l'onere di informarne il giudice tutelare, al più tardi entro il termine di deposito del rendiconto annuale;

ritenuto inoltre di chiarire che nel caso in cui la persona tutelata (in particolare l'inabilitato o il beneficiario) versi in condizioni di incapacità di intendere e di volere e non siano in altro modo evincibili le sue volontà in ordine alla somministrazione della profilassi vaccinale contro il contagio da COVID-19, neppure sentiti i prossimi congiunti, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno devono ritenersi autorizzati ad esprimere il

consenso in nome e per conto della persona tutelata, previa verifica della ricorrenza dei presupposti sanitari stabiliti dal Ministero della Salute, compreso il prioritario svolgimento dell'anamnesi medica e farmacologica da parte del personale sanitario addetto alla vaccinazione (cfr. fac simile del modulo di consenso alla somministrazione della profilassi vaccinale previsto dalla circolare del Ministero della Salute N. 42164 del 29 dicembre 2020); in tal caso il consenso alla somministrazione della profilassi vaccinale è immediatamente comunicato, unitamente alla documentazione comprovante la verifica che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata e la ricerca delle volontà dell'interessato o dei prossimi congiunti, al giudice tutelare competente per territorio, il quale entro 48 ore convalida con decreto motivato immediatamente esecutivo il consenso espresso, o ne denega la convalida; nelle 48 ore successive il decreto è comunicato all'interessato e al relativo rappresentante presso la struttura dove la persona è ricoverata; in questi casi il consenso alla somministrazione della profilassi vaccinale contro il contagio da COVID-19 si considera comunque ad ogni effetto convalidato e acquista definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino decorso il termine senza che sia stata effettuata la comunicazione del decreto di convalida all'interessato;

ritenuto di precisare che per le persone incapaci di intendere e di volere che siano ricoverate presso strutture sanitarie, residenze sanitarie assistite o altre strutture di accoglienza con analoghe finalità e che siano prive di un tutore, curatore o amministratore di sostegno, il consenso alla somministrazione della profilassi vaccinale contro il contagio da COVID-19 può essere espresso in forma scritta dal Direttore Sanitario, o, in mancanza, dal responsabile medico delle strutture indicate, ovvero, in mancanza, dal Direttore Sanitario della ASL competente per territorio o da un suo delegato, sentito l'interessato, o in caso di sua incapacità di intendere e di volere, il coniuge, il convivente o il parente più prossimo e previa verifica che tale trattamento è idoneo ad assicurare la migliore tutela della persona ricoverata, dandone comunicazione al Dipartimento di Prevenzione Sanitaria competente per territorio; in tal caso, il consenso alla somministrazione della profilassi vaccinale espresso da detti soggetti deve ritenersi immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.L. 05.01.2021 n. 1;

ritenuto ancora di chiarire che nel caso di impossibilità ad acquisire le disposizioni di volontà, anticipate o attuali, dell'incapace privo di tutore, curatore o amministratore di sostegno, ovvero in caso di irreperibilità o indisponibilità del coniuge, del convivente o del parente più prossimo il consenso alla somministrazione della profilassi vaccinale sottoscritto dal Direttore Sanitario, o, in mancanza, dal responsabile medico della struttura, ovvero dal Direttore Sanitario della ASL competente per territorio o da un suo delegato, è immediatamente comunicato, unitamente alla documentazione comprovante la verifica che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata e la ricerca delle volontà dell'interessato o dei prossimi congiunti, al giudice tutelare competente per territorio, il quale entro 48 ore convalida con decreto motivato immediatamente esecutivo il consenso espresso, o ne denega la convalida; nelle 48 ore successive il decreto è comunicato all'interessato e al relativo rappresentante presso la

struttura dove la persona è ricoverata; in questi casi il consenso alla somministrazione della profilassi vaccinale contro il contagio da COVID-19 si considera comunque ad ogni effetto convalidato e acquista definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino decorso il termine senza che sia stata effettuata la comunicazione del decreto di convalida all'interessato;

ritenuto infine di precisare che in caso di rifiuto dell'incapace alla somministrazione della profilassi vaccinale contro il contagio da COVID-19, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno, ovvero in loro difetto, il Direttore Sanitario, o il responsabile medico della struttura, ovvero il Direttore Sanitario della ASL o il suo delegato, possono richiedere, con ricorso al giudice tutelare ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della Legge 22 dicembre 2017, n. 219, di essere autorizzati a effettuare comunque la vaccinazione; in tal caso l'autorizzazione alla somministrazione della profilassi vaccinale contro il contagio da COVID-19 diverrà efficace a seguito della comunicazione del decreto di convalida del giudice tutelare;

p.q.m.

PRECISA che il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno devono intendersi autorizzati ad esprimere il consenso alla somministrazione dell'intera profilassi vaccinale contro il contagio da COVID-19 in nome e per conto, rispettivamente, dell'interdetto, dell'inabilitato e del beneficiario, previa acquisizione del consenso della persona tutelata in grado di esprimerlo, ovvero previa ricostruzione, ove possibile, delle sue volontà, sentiti il coniuge o il convivente o il parente più prossimo entro il terzo grado, ove reperibili, dandone comunicazione al Dipartimento di Prevenzione Sanitaria competente per territorio; in tal caso il consenso deve ritenersi immediatamente esecutivo, salvo l'onere di informarne il giudice tutelare, al più tardi entro il termine di deposito del rendiconto annuale.

PRECISA che per le persone incapaci di intendere e di volere che siano ricoverate presso strutture sanitarie, residenze sanitarie assistite o altre strutture di accoglienza con analoghe finalità e che siano prive di un tutore, curatore o amministratore di sostegno, il consenso alla somministrazione dell'intera profilassi vaccinale contro il contagio da COVID-19 può essere espresso in forma scritta dal Direttore Sanitario, o, in mancanza, dal responsabile medico delle strutture indicate, ovvero dal Direttore Sanitario della ASL di competenza territoriale o da un suo delegato, sentito l'interessato, o in caso di sua incapacità di intendere e di volere, il coniuge, il convivente o il parente più prossimo entro il terzo grado e previa verifica che tale trattamento è idoneo ad assicurare la migliore tutela della persona ricoverata, dandone comunicazione al Dipartimento di Prevenzione Sanitaria competente per territorio. Il consenso alla somministrazione della profilassi vaccinale espresso da detti soggetti secondo le modalità indicate deve ritenersi immediatamente efficace.

PRECISA che il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno devono intendersi autorizzati ad esprimere il consenso alla somministrazione dell'intera profilassi vaccinale contro il contagio da COVID-19 in nome e per conto, rispettivamente, dell'interdetto,

dell'inabilitato e del beneficiario che si trovino in condizioni di incapacità di intendere e di volere, ancorché non siano in altro modo evincibili le sue volontà a tale scopo, neppure sentiti i prossimi congiunti, previa verifica della ricorrenza dei presupposti sanitari stabiliti dal Ministero della Salute, compreso il prioritario svolgimento dell'anamnesi medica e farmacologica da parte del personale sanitario addetto alla vaccinazione. In tal caso il consenso alla somministrazione della profilassi vaccinale è immediatamente comunicato, unitamente alla documentazione comprovante la verifica che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata e la ricerca delle volontà dell'interessato o dei prossimi congiunti, al giudice tutelare competente per territorio, il quale entro 48 ore convalida con decreto motivato immediatamente esecutivo il consenso espresso, o ne denega la convalida; nelle 48 ore successive il decreto è comunicato all'interessato e al relativo rappresentante presso la struttura dove la persona è ricoverata; in questi casi il consenso alla somministrazione della profilassi vaccinale contro il contagio da COVID-19 si considera comunque ad ogni effetto convalidato e acquista definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino decorso il termine senza che sia stata effettuata la comunicazione del decreto di convalida all'interessato;

PRECISA che per le persone incapaci di intendere e di volere che siano ricoverate presso strutture sanitarie, residenze sanitarie assistite o altre strutture di accoglienza con analoghe finalità e che siano prive di un tutore, curatore o amministratore di sostegno, il Direttore Sanitario, o, in mancanza, il responsabile medico della struttura, ovvero il Direttore Sanitario della ASL competente per territorio o il suo delegato devono intendersi autorizzati ad esprimere il consenso alla somministrazione dell'intera profilassi vaccinale contro il contagio da COVID-19 in nome e per conto della persona ricoverata che si trovi in condizioni di incapacità di intendere e di volere, ancorché non siano in altro modo evincibili le sue volontà a tale scopo, neppure sentiti i prossimi congiunti, previa verifica che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata. In tal caso il consenso alla somministrazione della profilassi vaccinale è immediatamente comunicato, unitamente alla documentazione comprovante la verifica che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata e la ricerca delle volontà dell'interessato o dei prossimi congiunti, al giudice tutelare competente per territorio, il quale entro 48 ore convalida con decreto motivato immediatamente esecutivo il consenso espresso, o ne denega la convalida; nelle 48 ore successive il decreto è comunicato all'interessato e al relativo rappresentante presso la struttura dove la persona è ricoverata; in questi casi il consenso alla somministrazione della profilassi vaccinale contro il contagio da COVID-19 si considera comunque ad ogni effetto convalidato e acquista definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino decorso il termine senza che sia stata effettuata la comunicazione del decreto di convalida all'interessato.

PRECISA che in caso di rifiuto alla somministrazione della profilassi vaccinale contro il contagio da COVID-19 da parte dell'interdetto, dell'inabilitato o del beneficiario di amministrazione di sostegno, ovvero delle persone incapaci che siano prive di tutore, curatore o amministratore di sostegno, questi ultimi, ovvero, in loro difetto, il Direttore

Sanitario, o il responsabile medico della struttura, ovvero il Direttore Sanitario della ASL o il suo delegato, possono richiedere con ricorso al giudice tutelare di essere autorizzati a effettuare comunque la vaccinazione. In tal caso l'autorizzazione alla somministrazione della profilassi vaccinale contro il contagio da COVID-19 diverrà efficace a seguito della comunicazione del decreto di convalida del giudice tutelare.

DISPONE che tutori, curatori ed amministratori di sostegno provvedano alle istanze di autorizzazione e alla comunicazioni indicate mediante deposito nel rispettivo fascicolo di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno.

DISPONE che per le altre persone incapaci, prive di tutore, curatore o amministratore di sostegno, ogni comunicazione da parte del Direttore Sanitario, o del responsabile medico della struttura, ovvero del Direttore Sanitario della ASL o suo delegato, ogni istanza e comunicazione sia inoltrata tramite *pec* al seguente indirizzo *pec* della Cancelleria della Volontaria Giurisdizione volgiurisdizione.tribunale.verona@giustiziacert.it.

DISPONE che le comunicazioni della manifestazione del consenso informato alla profilassi vaccinale di persone incapace, munite o meno della assistenza e rappresentanza di tutore, curatore o amministratore di sostegno, nonché le istanze di autorizzazione alla sottoscrizione del consenso informato comunque provenienti da tutori, curatori, amministratori di sostegno, o dai Direttori Sanitari, o dal responsabile medico delle strutture sanitarie e residenze sanitarie assistite, comunque denominate, ovvero ancora dai Direttore Sanitario delle ASL territoriali o dai loro delegati, siano dalla cancelleria della Volontaria Giurisdizione assegnati al giudice tutelare, dr. Francesco Bartolotti.

Verona 12.01.2021

Il presidente

dr. Ernesto D'amico



Provvedimento redatto con la collaborazione del Giudice dott. Francesco Bartolotti.